

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014
— Commissione europea/Repubblica portoghese**(Causa C-292/11 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Esecuzione di una sentenza della Corte che ha constatato un inadempimento — Penalità — Domanda di pagamento — Abrogazione della normativa nazionale che ha dato origine all'inadempimento — Valutazione da parte della Commissione delle misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte — Limiti — Ripartizione delle competenze tra la Corte ed il Tribunale)

(2014/C 85/02)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, P. Costa de Oliveira e M. Heller, agenti)

Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. Arsénio de Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti), Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Bantou e I. Pouli, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A. Adam e J. Rossi nonché N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Noort, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 marzo 2011, Portogallo/Commissione (T-33/09), con cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2008)7419 def. della Commissione, del 25 novembre 2008 — Domanda di pagamento delle penalità dovute in esecuzione della sentenza della Corte del 10 gennaio 2008, Commissione/Portogallo (C-70/06, Racc. pag. I-1)

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica portoghese nel presente procedimento.*

3) *La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia ed il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 252 del 27.8.2011.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2014
— Commissione europea/Regno di Spagna**(Causa C-67/12) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/91/CE — Rendimento energetico nell'edilizia — Articoli 3, 7 e 8 — Trasposizione incompleta)

(2014/C 85/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e I. Galindo Martin, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Rubio González e S. Centeno Huerta, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, nel termine previsto, di tutte le misure necessarie per